



DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 41 del 23/06/2025

Oggetto: APPLICAZIONE DI UNA TARIFFA SANZIONATORIA PER TARDIVA COMUNICAZIONE DELLE ASSENZE DA PARTE DEGLI ASSISTITI DEL SERVIZIO DI AIUTO DOMICILIARE

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventitre** del mese di **Giugno** alle ore **10.00**, il sig. **Fabio Vanzetta**, eletto con delibera del Consiglio dei Sindaci nr. 7 dd. 05.06.2025, con l'assistenza Segretario Reggente della Comunità dr. Luisa Degiampietro, emana il seguente decreto.

IL PRESIDENTE

Richiamato il decreto del Presidente n. 36 di data 23/04/2024, con il quale sono stati approvati gli atti per la procedura di accreditamento che prevede l'istituzione di un elenco aperto di soggetti prestatori con i quali stipulare convenzioni per i servizi età anziana domiciliare e di contesto (3.20 Assistenza domiciliare e di contesto e 3.21 pasti a domicilio), valido dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2027, le tariffe e indennità da corrispondere per i servizi.

Richiamata la scrittura privata n. 19/2024 inerente la convenzione per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e di contesto per adulti e anziani residenti nel territorio della Comunità Territoriale della Val di Fiemme e nello specifico l'art. 13 "Corrispettivi e tariffario", nel quale viene indicata la prassi da applicare alla tariffa convenuta in caso di assenza del beneficiario del servizio, ovvero "Il beneficiario dell'intervento deve comunicare al Soggetto gestore la propria assenza entro le ore 10:00 del giorno lavorativo precedente all'effettuazione dell'intervento ed in relazione a ciò non sarà corrisposta la tariffa prevista. Il Soggetto gestore è tenuto a comunicare prontamente (entro la giornata) all'indirizzo email sociale@comunitavaldifiemme.tn.it l'assenza comunicata dal beneficiario. Nel caso in cui invece il beneficiario sospenda l'intervento dopo tale termine o non dia preavviso della sua assenza (fatti salvi i casi di una valida giustificazione, comprovata da idonea documentazione quale certificati medici, ricoveri urgenti, ...), l'assenza sarà considerata ingiustificata e verrà quindi corrisposta al Soggetto gestore l'80% della tariffa prevista".

Ravvisato ora che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le Cooperative Sociali ha introdotto un principio riguardante le modifiche in itinere del piano di lavoro degli operatori che impone al datore di lavoro la comunicazione di eventuali cambi del programma delle attività con un preavviso di almeno 48 ore, di conseguenza questa nuova regolamentazione comporterà una ricaduta anche sulla gestione del servizio domiciliare, soprattutto in ordine al riconoscimento al gestore di costi per servizi non eseguiti, in proiezione in numero decisamente maggiore dello storico, mancati servizi che andranno rimborsati nella misura dell'80% del costo orario previsto.

Tenuto conto che il costo orario attuale che paghiamo al gestore del servizio per i mancati accessi è di € 30,95 a mancato accesso, somma a fronte delle quali abbiamo delle quote di compartecipazione a carico dell'utenza che variano da € 2,00 al costo massimo di € 18,00 l'ora, con tuttavia delle quote massime mensili da poter richiedere per alcune situazioni pari a poche decine di euro.

Ritenuto opportuno, per valorizzare al massimo le risorse economiche assegnate al servizio assistenza domiciliare, di provvedere alla modifica delle procedure di comunicazione delle assenze programmate e programmabili da parte degli utenti del servizio di aiuto domiciliare che dovranno essere effettuate anche queste entro le 48 ore prima del servizio introducendo l'applicazione della quota di compartecipazione oraria massima nel caso ciò non avvenga.

Riscontrato pertanto opportuno di quantificare la tariffa di € 18,00 (pari al costo orario massimo del servizio sad previsto dalla normativa del calcolo delle quote di compartecipazione su base lcef) per ogni assenza ingiustificata che sarà applicata agli assistiti del servizio di aiuto domiciliare qualora la mancata fruizione della prestazione non venga comunicata entro 48 ore dall'orario previsto per l'erogazione del servizio stesso, oppure in assenza di preavviso, tariffa che sarà applicata oltre al tetto massimo mensile richiedibile.

Resta inteso che in presenza di una valida motivazione, opportunamente documentata o verificata dall'assistente sociale di riferimento, l'assenza potrà essere considerata giustificata e di conseguenza non sarà applicata la suddetta sanzione, anche nel caso in cui la comunicazione avvenga oltre i termini stabiliti.

Dato inoltre atto che sarà cura del servizio inviare idonea comunicazione agli assistiti sia sull'introduzione delle nuove modalità di comunicazione delle assenze sia della procedura sanzionatoria per i mancati servizi.

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 3.5.2018 n. 2, in quanto l'applicazione della percentuale dell'80% sulle tardive comunicazioni delle assenze sarà riconosciuto a decorrere dalla prossima fatturazione di maggio.

Richiamate le seguenti fonti legislative:

- L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino",
- L.R. 03.05.2018 n. 2 "Codice degli Enti locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- LP. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979. e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli Enti Locali al D.Lgs. 118/2011";
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42", ed in particolare l'Allegato 4/2;
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

Visti inoltre:

- deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 28 di data 16.12.2024 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 29 di data 16.12.2024 di "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- decreto del Presidente n. 118 di data 30.12.2024 di "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2025-2027 - art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.";
- deliberazione del Consiglio della Comunità n. 17 di data 30/08/2018, da ultimo modificata con decreto del Commissario n. 77 di data 17.08.2021, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità.

Acquisti preventivamente, sulla proposta di decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 della L.R. 2/2018.

Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

DECRETA

1. di provvedere alla modifica delle procedure di comunicazione delle assenze programmate e programmabili da parte degli utenti del servizio di aiuto domiciliare che dovranno essere effettuate anche queste entro le 48 ore prima del servizio;
2. di introdurre la tariffa di € 18,00 (pari al costo orario massimo del servizio sad previsto dalla normativa del calcolo delle quote di compartecipazione su base lcef) per ogni assenza ingiustificata che sarà applicata agli assistiti del servizio di aiuto domiciliare qualora la mancata fruizione della prestazione non venga comunicata entro 48 ore dall'orario previsto per l'erogazione del servizio stesso, oppure in assenza di preavviso, tariffa che sarà valorizzata anche oltre il tetto massimo mensile richiedibile;
3. di dare atto che in presenza di una valida giustificazione, opportunamente documentata o verificata dall'assistente sociale di riferimento, l'assenza potrà essere considerata giustificata e di conseguenza non sarà applicata la suddetta sanzione, anche nel caso in cui la comunicazione avvenga oltre i termini stabilite;
4. di provvedere all'invio di idonea comunicazione agli assistiti sull'introduzione della tariffa sanzionatoria e sulle nuove modalità di comunicazione delle assenze;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, dell L.R. 3.5.2018 n. 2, per le motivazioni espresse in premessa.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 40**

Ufficio Proponente: **Ufficio Sociale**

Oggetto: **APPLICAZIONE DI UNA TARIFFA SANZIONATORIA PER TARDIVA COMUNICAZIONE DELLE ASSENZE DA PARTE DEGLI ASSISTITI DEL SERVIZIO DI AIUTO DOMICILIARE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Sociale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 - C.E.L.TNAA, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/06/2025

Il Responsabile di Settore

Michele Tonini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 - C.E.L.TNAA, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/06/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

rag. Michela Piazza

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24,11,1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

**IL PRESIDENTE
FABIO VANZETTA**

**IL SEGRETARIO REGGENTE DELLA
COMUNITÀ
DR. LUISA DEGIAMPIETRO**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede della Comunità Territoriale della Val di Fiemme. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Vanzetta Fabio in data 24/06/2025
Degiampietro Luisa in data 23/06/2025